Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 28 ottobre 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 249 DEL 28 OTTOBRE 1949:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per il comune di Pantelleria della provincia di Trapani.

(4275)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 ottobre 1949, n. 762.

Proroga del termine per l'effettuazione delle elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine per l'effettuazione delle elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali, indette, a norma della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica, con legge 24 dicembre 1948, n. 1465, è prorogato al 31 dicembre 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1949, n. 763.

Costituzione del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Forlì, ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Forlì, con sede in Forlì, in data 6 ottobre 1948, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Udito il parere della Commissione centrale per le cooperative, espresso in data 14 luglio 1949, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Forlì, con sede in Forlì, ed è approvato il relativo statuto composto di n. 54 articoli, che, firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1949

EINAUDI

FANFANI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1949, n. 764.

Costituzione del Consorzio di cooperative fra reduci « Alere Flammam », con sede in Napoli, ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio di cooperative fra reduci « Alere Flammam », con sede in Napoli, in data 15 luglio 1948, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Udito il parere della Commissione centrale per le cooperative, espresso in data 14 luglio 1949, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici:

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio di cooperative fra reduci « Alere Flammam », con sede in Napoli, ed è approvato il relativo statuto composto di n. 54 articoli, che, firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1949

EINAUDI

FANFANI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 53. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1949, n. 765.

Costituzione del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Virgilio », con sede in Mantova, ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza dei rappresentanti del Consorzio mantovano fra cooperative di produzione e lavoro « Virgilio », con sede in Mantova, in data 1° dicembre 1948, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Udito il parere della Commissione centrale per le cooperative, espresso in data 14 luglio 1949, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Virgilio », con sede in Mantova, ed è approvato il relativo statuto, costituito da n. 46 articoli, che, firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1949

EINAUDI

FANFANI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 52. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1949.

Esito del ricorso straordinario presentato dalla signora Benedetta Bice Altieri in Schillaci Ventura avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 23 luglio 1948 per agevolazioni fiscali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso in via straordinaria, presentato dalla signora Benedetta Bice Altieri in Schillaci Ventura in data 18 gennaio 1949 avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 23 luglio 1948, n. 1418, col quale veniva comunicato all'Ufficio del registro di Roma di poter procedere, per mancato compimento, nei termini stabiliti, di opere di bonifica, al recupero della maggior tassa dovuta e non pagata all'atto della registrazione del contratto di cessione dell'utile dominio di un appezzamento di terreno sito in località Boccone in Agro romano, interceduto il 18 febbraio 1943 con rogito n. 20093 di repertorio del notaio Giuseppe Colapietro;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Vista la legge 7 gennaio 1943, n. 35, concernente la proroga del termine per il godimento delle agevolazioni fiscali previste dalla legge sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per la esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Considerato che la proroga del termine per il compimento delle opere di bonifica di cui all'art. 1 della legge 7 gennaio 1943, n. 35, non può concedersi di ufficio dall'Amministrazione, ma solo in seguito a domanda presentata dall'interessata prima della scadenza del termine stesso;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 12 maggio 1949 le cui considerazioni si intendono integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il ricorso straordinario presentato dalla signora Benedetta Bice Altieri in Schillaci Ventura in data 18 gennaio 1949 avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 23 luglio 1948, n. 418, è respinto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31 foglio n. 331. — GIORDANI

(4211)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1949.

Rimozione dalla carica del sindaco di Montalbano Jonico (Matera).

AL CAPO DELLO STATO

Il sig. Vincenzo Cione, eletto sindaco di Montalbano Jonico (Matera) nel novembre 1946, ispirò, fino dal primo momento, la sua condotta a spirito di parte ed a vieti personalismi, creando presto in quella popolazione uno stato di tensione che sfociò, a pochi mesi di distanza, in una violenta manifestazione di piazza per arbitri che gli venivano attribuiti, fra l'altro, nella distribuzione di terre demaniali ai reduci ed ai combattenti.

Sottrattosi a stento con la fuga all'ira della folla, venne sospeso dalla carica per gravi motivi di ordine pubblico.

Reintegrato nelle funzioni di sindaco qualche tempo dopo, continuò a mantenere una linea di condotta illegale — tanto da subire altre sette denuncie all'Autorità giudiziaria, in aggiunta alle altre numerosissime, sporte contro di lui negli anni decorsi — dispotica, tracotante, lesiva degli interessi della Civica azienda e del prestigio degli uffici che col Comune avevano rapporti, nonchè delle autorità preposte alla vigilanza di quell'Amministrazione, dimostrando ognora assoluta incomprensione dei doveri derivantigli dalla carica e determinando ancora una volta nella popolazione un'atmosfera di vivo risentimento, foriera di gravi perturbative di ordine pubblico.

In occasione di un furto perpetrato nella sede municipale la notte del 30 giugno scorso e reso possibile solo per non avere egli ottemperato alle precise disposizioni impartite dal Prefetto circa la vigilanza delle sedi comunali, durante gli

orari di chiusura diurna e notturna degli uffici e circa la custodia dei valori e degli atti riservati, anzichè agevolare le indagini degli organi competenti, ne intralciò l'opera con malevoli insinuazioni, che denotano, fra l'altro, in lui difetto di ogni senso di responsabilità.

Ritenuto, pertanto, necessario rimuoverlo dalla carica ai sensi dell'art. 149 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, è stato predisposto l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S. V Ill.ma e col quale il provvedimento di rimozione stessa viene adottato congiuntamente alla sanzione dell'ineleggibilità del Cione per il periodo massimo di anni tre, ai sensi del comma ottavo del ripetuto art. 149.

Roma, addì 20 settembre 1949

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco di Montalbano Jonico (Matera), sig. Vincenzo Cione, con la sua azione improntata a spirito di parte ed a vieti personalismi, ha dimostrato assoluta incomprensione dei doveri inerenti alla sua carica, creando i presupposti per profonde perturbative dell'ordine pubblico:

Considerato che lo stesso ha costantemente mantenuta una linea di condotta lesiva degli interessi della Civica azienda e del prestigio degli uffici che hanno rapporti col Comune, nonchè delle autorità preposte alla vigilanza di quell'Amministrazione;

Ritenuto che ricorrano gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinarne la rimozione dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Cione, sindaco di Montalbano Jonico, è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Dogliani, addì 4 ottobre 1949

EINAUDI

SCELBA

(4158)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1949.

Concessione della garanzia generale di cambio da parte dello Stato per le operazioni finanziarie ai sensi dei decreti legislativi 11 settembre 1947, n. 891 e 7 maggio 1948, n. 927.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, relativo all'apertura di un credito di 100 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti d'America e della Export-Import Bank e relative operazioni finanziarie da parte dell'Istituto Mobiliare Italiano;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, portante « aumento fino a dollari 200 milioni del limite dei finanziamenti previsti dal decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891 »;

Vista la convenzione stipulata il 4 dicembre 1947 fra i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e il presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, approvata con decreto Ministeriale, n. 118900, del 22 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti in data 14 gennaio 1948, registro Tesoro n. 1, foglio n. 173;

Sentito il Comitato di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 891,

Decreta:

Art. 1.

Sulle quote di finanziamento a valere sul credito accordato dall'Export Import Bank di Washington ai sensi dei citati decreti legislativi 11 settembre 1947, n. 891, e 7 maggio 1948, n. 927, ed utilizzate per l'acquisto e l'esportazione in Italia di prodotti U. S. A., potrà essere concessa, ferme restando le altre speciali garanzie di cambio già accordate, la garanzia generale di cambio da parte dello Stato secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

Le aziende beneficiarie di finanziamenti loro accordati dall'IMI a valere sui sopracitati crediti concessi dalla Export Import Bank, qualora vogliano usufruire del beneficio suddetto di garanzia di cambio, devono avanzare richiesta non oltre il 31 ottobre 1949, per i ~~prestiti in corso, ed entro il 31 dicembre 1949 per i~~ finanziamenti che eventualmente non fossero perfezionati alla predetta epoca.

La eventuale concessione della predetta garanzia di cambio verrà disposta con decreto del Ministro per il tesoro (di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero) sentito il Comitato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891

Art. 3.

L'Ufficio Italiano dei Cambi, alle scadenze delle rate semestrali di rimborso di capitale e di interesse di ciascuno dei finanziamenti anzidetti (ivi compreso il corrispettivo delle spese accessorie, in quanto siano state regolate con utilizzo dei finanziamenti stessi) assegnerà alle ditte richiedenti ed ammesse al beneficio della garanzia di cambio le somme in dollari U.S.A. necessarie per il servizio di detto finanziamento, contro pagamento del controvalore in lire calcolato sulla base della quotazione media mensile del dollaro fissata dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, vigente il giorno della scadenza delle rate di cui sopra.

Ove però la misura del cambio stabilito come al comma precedente sia superiore od inferiore di oltre il 25 % (venticinque per cento) alla misura del cambio stesso vigente il giorno dell'avvenuto utilizzo delle quote del prestito accordato dall'Export Import Bank, l'Ufficio Italiano dei Cambi assegnerà alle ditte interessate le predette somme in dollari U.S.A. previo versamento del controvalore in lire italiane corrispondente al cambio in parola nella misura vigente il giorno dell'utilizzo delle quote del prestito, aumentata o diminuita del 25 per cento dello stesso cambio vigente il giorno di utilizzo.

Le date di utilizzo dovranno essere documentate dalle ditte interessate.

Art. 4.

Gli eventuali oneri in lire, dipendenti dalla garanzia di cambio sopra concessa, saranno impegnati a carico del capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49 e capitoli corrispondenti negli esercizi futuri,

Roma, addì 28 giugno 1949

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per il commercio con l'estero
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1949
Registro Tesoro n. 13, *foglio n.* 40. — AMATO

(4247)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1949

Concessione della garanzia generale di cambio da parte dello Stato per le operazioni finanziarie ai sensi della legge 3 dicembre 1948, n 1425.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1948 portante: « Esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (E.R.P.) »;

Vista la legge 3 dicembre 1948, n. 1425, relativa all'assunzione ed utilizzo dei prestiti di cui all'Accordo di cooperazione economica stipulato il 28 giugno fra il Governo Italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, portante « Aperture di credito di 100 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti d'America e della Export Import Bank e relative operazioni finanziarie da parte dell'Istituto Mobiliare Italiano »;

Ritenuto che in base agli articoli 4, 8 e 9 della convenzione stipulata fra il Ministro per il tesoro, il Ministro per il commercio con l'estero ed il presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano relativamente alle operazioni di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, funzionerà presso l'IMI un apposito fondo di riserva destinato anche a sopperire — in quanto possibile — ad eventuali oneri dipendenti da concessione di garanzia di cambio;

Vista l'acclusa comunicazione n. 20334 del Comitato interministeriale per la ricostruzione;

Sentito il Comitato IMI-ERP previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della repetuta legge 3 dicembre 1948, n. 1425;

Decreta:

Art. 1.

Per le operazioni finanziarie ai sensi della citata legge 3 dicembre 1948, n. 1425, connesse all'attuazione in Italia dell'ERP ed effettuate dall'Istituto Mobiliare Italiano per conto del Governo Italiano potrà essere concessa la garanzia di cambio da parte dello Stato secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

Le aziende beneficiarie di finanziamenti loro accordati dall'IMI qualora vogliano usufruire del beneficio suddetto di garanzia di cambio dovrano avanzare la relativa richiesta.

La concessione definitiva della predetta garanzia di cambio nei confronti delle singole ditte verrà disposta con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 3.

L'Ufficio Italiano dei Cambi, alle scadenze delle rate di rimborso capitale ed interessi di ciascuna dei finanziamenti anzidetti, e per la parte delle rate stesse regolabili in dollari U.S.A., assegnerà alle ditte richiedenti, le somme in dollari U.S.A. necessarie per il servizio delle quote dei finanziamenti, mediante pagamento del controvalore in lire, calcolato sulla base della quotazione media mensile fissata dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e successive eventuali modificazioni, vigenti il giorno della scadenza delle rate di cui sopra. Ove però la misura del cambio stabilito come al comma precedente sia superiore o inferiore di oltre il 25 % (venticinque per cento) alla misura del cambio stesso vigente il giorno della stipulazione dei singoli contratti l'Ufficio Italiano dei Cambi assegnerà alle ditte interessate le predette somme in dollari U.S.A. previo versamento del controvalore in lire italiane corrispondente al cambio in parola nella misura vigente il giorno della stipulazione dei singoli contratti, aumentata o diminuita del solo 25 % (venticinque per cento) dello stesso cambio vigente il giorno della stipulazione.

Le conseguenti differenze in più, od in meno, saranno a carico, od a favore del Ministero del tesoro che provvederà all'eventuale pagamento avvalendosi dell'apposito « conto lire fruttifero riserva IMI-ERP » istituito presso l'IMI ai sensi della convenzione Ministero per il tesoro IMI Ministero per il commercio con l'estero, citato nelle premesse.

Art. 4.

Le quote di rimborso specificate all'art. 3 regolabili in lire italiane ragguagliate al dollaro U.S.A. potranno essere conteggiate ed esatte dall'Istituto Mobiliare Italiano al cambio e nella misura e con le modalità previste dallo stesso art. 3.

Art 5.

Gli eventuali oneri in lire dipendenti dalla garanzia di cambio sopra concessa saranno imputati a carico del capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49 e capitoli corrispondenti negli esercizi futuri.

Roma, addì 30 giugno 1949

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per il commercio con l'estero
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1949
Registro Tesoro n. 13, *foglio n.* 39. — AMATO

(4248)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1949.

Revoca di concessione di piscicoltura nelle acque del fiume Oglio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, numero 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di piscicoltura in acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale in data 17 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1942, con il quale venne accordata per anni quindici al sig. Locatelli Bortolo fu Giovanni la concessione a scopo di piscicoltura nelle acque del fiume Oglio, comprese le lanche, le mortizze ed i bracci morti, per quanto non soggetti a diritti esclusivi di pesca di qualsiasi natura, per il tratto dal confine della provincia di Bergamo con quella di Cremona al porto fra Acqualunga e Castelvisconti e precisamente al ponte della strada tra questi due paesi, scorrenti nel territorio dei comuni di Soncio, Genivolta, Azzanello, Castelvisconti, Orzinuovi, Villachiara e Borgo San Giovanni;

Constatata l'inadempienza agli obblighi ittiogenici stabiliti con il disciplinare stipulato presso la Prefettura di Brescia il 12 aprile 1942;

Considerato che alla contestazione mossagli con raccomandata n. 4984 del 20 giugno 1949, l'interessato non ha dato alcuna risposta nel termine fissato di un mese;

Sentito il parere dello Stabilimento ittiogenico di Brescia;

Decreta:

E' revocata la concessione di piscicoltura assentita al sig. Locatelli Bortolo con decreto 17 dicembre 1941 di cui alle premesse e di conseguenza le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Brescia è incaricato della esecuzione del presente decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 5 agosto 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 157. — GIORDANI

(4209)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1949.

Revoca del decreto Ministeriale 16 settembre 1945 che sottoponeva a sequestro la Società anonima CO-FA, Compagnia Farmaceutica, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società anonima CO-FA, Compagnia Farmaceutica, con sede in Milano, esistendo, nella stessa, prevalenti interessi tedeschi, e nominato sequestratario il dott. prof. Giuseppe Milazzo;

Ritenuto che, in dipendenza dell'avvenuta vendita dell'intero pacchetto azionario della Società anonima CO-FA, Compagnia Farmaceutica predetta, non esistono più nella Società stessa interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del summenzionato provvedimento di sequestro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 16 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima CO-FA, Compagnia Farmaceutica, con sede in Milano e nominato sequestratario il dott. prof. Giuseppe Milazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1949

Il Ministro: PELLA

(4237)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1949.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca di credito marinaro, società per azioni, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la lettera in data 10 corrente del presidente del Consiglio di amministrazione della Banca di credito marinaro, società per azioni, con sede in Genova, riflettente la situazione in cui è venuta a trovarsi l'azienda;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sottoporre l'azienda predetta alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo 7°, capo 2°, del regio decreto-legge sopra citato 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca di credito marinaro, società per azioni, con sede in Genova, sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza che saranno nominati durano per il periodo di mesi tre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1949

Il Ministro: PELLA

(4262)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Vicopisano (Pisa)

Per il periodo 1° settembre 1949-31 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Vicopisano (Pisa), della estensione di ettari 312 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: Vicopisano, via XX Settembre, via provinciale Vicarese, Riparotti, Castellare, Campo dei Lupi, podere la Fonte, Forcelli, podere Landi, Le Case, Le Bozze, Vicopisano.

(4140)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 220

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 ottobre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,50	144 —
» Firenze	624 —	143,50
» Genova	623,50	143,75
» Milano	624,25	144 —
» Napoli	624,50	143,50
» Roma	624,125	144 —
» Torino	625,50	144 —
» Trieste	624,25	143,90
» Venezia	624 —	144 —

Media dei titoli del 28 ottobre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,325
Id. 3,50 % 1902	73,25
Id. 3 % lordo	50,10
Id. 5 % 1935	99,65
Redimibile 3,50 % 1934	75,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,125
Id. 5 % 1936	96,225
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,625
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,575
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,75
Id. 5 % convertiti 1951	100,225

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 28 ottobre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,19
1 franco svizzero	» 144 —

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 145 —	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 209 — Data: 23 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Pizzato Elisa fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4165 — Data: 31 maggio 1949 — Ufficiò che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Allamandi Giuseppe fu Gioacchino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 352 — Data: 16 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Grella Rodolfo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 11 — Capitale L. 22.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 112 — Data: 13 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 41.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 26 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946), al portatore 16 — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 129 — Data: 20 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 225 — Data: 12 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 226 — Data: 12 febbraio 1947 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 148 — Data: 22 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 22 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 27.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 177 — Data: 25 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 25 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 151 — Data: 22 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 90.000.

Numero ordinale: 150 — Data: 22 gennaio 1947 — Ufficiò che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 (1946) — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 26 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu

Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 174 — Data: 24 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 25 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Pulcini Paolo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 1 — Rendita L. 3454,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4222 — Data: 17 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Ruggeri Giuseppe fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 4 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2726 — Data 8 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Coppola Vincenzo fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936), nominativo 1 — Rendita L. 50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 settembre 1949

(3954) *Il direttore generale:* De Liguoro

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di credito marinaro, società per azioni, con sede in Genova.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca di credito marinaro, società per azioni, con sede in Genova;

Dispone:

Il signor prof. dott. Alberto Bosisio di Angelo è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, per l'amministrazione della Banca di credito marinaro, società per azioni, con sede in Genova, ed i signori avv. Francesco Contardo fu Costantino, prof. dott. comm. Francesco Cozzo fu Giuseppe e dott. Aldo Sartorio di Carlo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2°, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1949

Il Governatore: Menichella

(4263)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove pratiche e scritte del concorso a venticinque posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1949, col quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e si faceva riserva di fissare, con successivo provvedimento, i giorni delle relative prove pratiche e scritte;

Ritenuto che per ragioni tecniche si è dovuto procedere alla suddivisione in quattro gruppi dei concorrenti;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note 13 settembre 1949, n. 48175/12106.2.7.20/1.3.1 e 18 ottobre 1949, n. 65307/12106.2.7.20/1.3.1;

Decreta:

Le prove pratiche e scritte del concorso per esami a venticinque posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 15 aprile 1949, avranno luogo in Roma nei giorni 7 e 8 novembre 1949 presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e nei giorni 31 ottobre, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 e 19 novembre 1949 presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette via della Luce 34-E, a seconda del gruppo al quale il candidato è stato assegnato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1949

Il Ministro: Vanoni

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1949
Registro Finanze n. 17, *foglio n.* 36

(4272)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.